Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 10 maggio | Numero 110

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, e i successivi decreti che lo modificano;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 147;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni giornalieri previsti dal decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 147, che hanno sostituito quelli stabiliti dal paragrafo 4 dell'art. 10 del regolamento sugli assegni speciali di bordo per cuochi e domestici borghesi assegnati alle mense di bordo ed alle navi ospedale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Primi cuochi o cuochi unici per mense di ufficiali ammiragli, L. 10.

Primi cuochi o cuochi unici per mense di comandanti e di ufficiali e cuochi di navi ospedale, L. 9.

Secondi cuochi, L. 7.

Primi domestici, L. 7.

Secondi domestici, L. 5.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 530 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sul personale di pubblica sicurezza;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;

Udito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo del regolamento pel corpo degli agenti di investigazione, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 15 aprile 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO
per il corpo degli agenti di investigazione.

TITOLO I.

Della costituzione del corpo.

Art. 1.

Per l'ammissione nel corpo degli agenti investigativi occorrono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato;

2° avere età non inferiore agli anni 29;

3° essere di costituzione fisica sana;

4° sapere leggere e scrivere correttamente;

5° avere sempre tenuto ottima condotta sia nella vita civile che in quella militare;

6° non avere subito condanne.

Possono anche essere ammessi nel corpo i mutilati e gli invalidi di guerra per gli speciali servizi telegrafico, telefonico, fotografico, dattiloscopico e simili, purchè le loro condizioni fisiche siano tali da renderli idonei ai servizi stessi.

Fra gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201, avranno la preferenza, a parità di tutti gli altri requisiti, gli orfani ed i feriti di guerra, i decorati al valore, gli ex-combattenti.

Art. 2.

Le domande di ammissione, le proposte per le nomine a sotto-ispettore e le domande e le proposte per le nomine ad ispettore di investigazione, saranno sottoposte al parere della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201.

Un impiegato amministrativo della Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

La nomina degli agenti investigativi è fatta con decreto del Ministero dell'interno; essa deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese.

Gli agenti d'investigazione non possono essere nominati sotto-ispettori se non abbiano compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado di agente ed abbiano prestato costantemente ottimo servizio. I sottoispettori devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza in tale grado e prestato costantemente ottimo servizio, per poter aspirare al grado di ispettore.

Gli estranei al corpo degli agenti d'investigazione, i quali, a termini dell'articolo 1 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201, intendono di concorrere al posto di ispettore d'investigazione, devono produrre documentata domanda direttamente al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), corredandola di tutti i documenti atti a comprovare la loro idoneità al grado cui aspirano.

Art. 3.

È adottato per gli agenti di investigazione il sistema del ruolo aperto. Essi conseguono un aumento periodico di stipendio per anzianità, secondo la tabella *C*), annessa al R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201, e con le norme stabilite nel seguente articolo.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio sono conferiti con decreto del Ministero dell'interno, su parere favorevole della Commissione, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, agli agenti che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Essi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compì il periodo necessario per conseguirli.

La revisione del giudizio non favorevole alla concessione dell'aumento può essere provocata, in ogni tempo, di ufficio od anche su richiesta dell'interessato, trascorso almeno un anno dal precedente giudizio.

Sono applicabili per gli agenti investigativi le disposizioni contenute negli articoli 7 e 13 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

Art. 5.

Agli effetti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 33 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, la somma da tenersi per base nella determinazione dello stipendio pei graduati in servizio che passano dai rispettivi loro corpi in quello degli agenti investigativi è rappresentata dalla paga netta da essi percepita aumentata dell'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile corrispondente a tale paga, nonchè del 30 0[0 di cui attualmente fruiscono, in base al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, dai soprassoldi di paga e dall'indennità di grado dei corpi nei quali sono concesse.

Art. 6.

All'atto di ammissione gli agenti prestano giuramento nelle forme di legge innanzi al prefetto, assistito da un funzionario di pubblica sicurezza.

Essi ricevono un distintivo conforme al modello, che sarà stabilito con decreto del Ministero dell'interno, e sono autorizzati a portare le armi di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza.

Art. 7.

Gli agenti d'investigazione, nelle Provincie ove risiedono, devono essere dai funzionari di pubblica sicurezza specialmente istruiti nella conoscenza del Codice penale e della procedura penale, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale locale, nonchè nel redigere verbali e rapporti e nei metodi scientifici d'investigazione e di segnalamento.

Quelli riconosciuti più idonei possono anche essere chiamati, a turno, a compiere presso la scuola di polizia scientifica un corso di perfezionamento, secondo il programma da stabilirsi dal Ministero.

Qualora ottengano nel corso l'idoneità, il periodo di permanenza nel grado, necessario per poter conseguire la nomina a sottoispettori, è abbreviato di un anno.

Art. 8.

Gli appartenenti al corpo degli agenti investigativi sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi della loro classe di leva, a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690.

TITOLO II.

Della disciplina.

Art. 9.

I rapporti di dipendenza gerarchica tra i vari agenti sono determinati dai gradi; a parità di grado, dallo stipendio; a parità di stipendio, dall'anzianità.

Art. 10.

Per le mancanze di lieve entità il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può infliggere agli agenti la censura, redigendone verbale.

Art. 11.

La Commissione disciplinare permanente, istituita dall'art. 37 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, contesta, a verbale, le mancanze all'incolpato, che può anche chiedere di presentare le proprie giustificazioni scritte entro un termine non maggiore di cinque giorni.

Art. 12.

L'apprezzamento delle mancanze è lasciato al prudente criterio della Commissione provinciale permanente di disciplina.

Art. 13.

Il ricorso al prefetto contro il provvedimento della sospensione decretato dalla Commissione disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, deve essere presentato entro il termine di 30 giorni.

Il prefetto, con suo decreto, decide definitivamente entro dieci giorni.

Art. 14.

Sulle proposte di licenziamento della Commissione decide il Ministero, in seguito a giudizio del Consiglio di disciplina composto del direttore generale della pubblica sicurezza, del capo del personale della pubblica sicurezza e di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a quello di questore, scelto, volta per volta, dal Ministero.

Funziona da segretario uno dei segretari della sezione competente.

Art. 15.

In caso di proposta di licenziamento per causa d'inidoneità fisica, l'agente dev'essere sottoposto a visita del collegio medico militare a spese dell'Amministrazione.

L'agente licenziato per inidoneità fisica può essere riammesso nel corpo qualora il collegio medico militare riconosca cessate le cause che determinarono il licenziamento.

Art. 16.

Il licenziamento per motivi disciplinari può essere seguito nei casi più gravi dalla perdita del diritto alla pensione, su proposta del Consiglio disciplinare.

Art. 17.

Le malattie denunziate dagli agenti investigativi in servizio devono essere giustificate da certificati medici.

Il capo dell'ufficio può, in ogni caso, fare accertare la malattia a mezzo di visita fiscale dai medici incaricati del servizio sanitario pel corpo della Regia guardia o dai medici fiduciari della Regia questura.

Art. 18.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il prefetto può ordinare la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'agente, salvo il regolare provvedimento disciplinare.

La sospensione a tempo indeterminato si applica sempre all'agente contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Può anche essere applicata quando l'agente sia stato colpito da mandato di comparizione o comunque si trovi sottoposto a giudizio per delitto.

Alla famiglia dell'agente sospeso a tempo indeterminato può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore al terzo dello stipendio di cui l'agente è fornito.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'agente vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso e riacquista il diritto agli stipendi in tutto od in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'agente sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina che può proporre al Ministero, secondo i casi, la revoca della sospensione, o la sospensione per una durata anche superiore ad un mese, ma non oltre un anno, ovvero il licenziamento.

Il licenziamento si applica sempre, anche senza il parere del Consiglio di disciplina, nei casi di qualsiasi condanna per delitto.

Art. 19.

Gli agenti di investigazione possono conseguire annualmente brevi licenze, da concedersi dai questori o dai sottoprefetti, che, nel complesso, non eccedano la durata di un mese per ciascun anno.

Nei casi di malattia, non contratta per ragioni di servizio, trascorsi complessivamente due mesi, l'agente, che non sia in grado di riprendere servizio, può essere licenziato, salvo la riammissione, sentito il parere di cui all'art. 2.

Art. 20.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; esse non hanno effetto se non sono state accettate.

L'agente che si è dimesso è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione. Questa può essere ritardata per gravi motivi di servizio, può anche essere rifiutata quando l'agente sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare il licenziamento.

TITOLO III.

Del servizio.

Art. 21.

Gli agenti investigativi eseguono il loro servizio alla diretta e immediata dipendenza dei funzionari e secondo gli ordini e le istruzioni dei medesimi.

Il questore ed i sottoprefetti determinano le norme generali per l'esecuzione dei vari servizi di polizia investigativa.

Art. 22.

Gli agenti sono considerati permanentemente in servizio.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può ordinare che un determinato numero di agenti resti anche tutta la notte a disposizione dell'ufficio di pubblica sicurezza nei locali dell'ufficio stesso o in altri idonei.

Gli agenti, anche se non di turno di servizio, devono sollecitamente presentarsi ad ogni chiamata dei superiori, sia di giorno che di notte.

Art. 23.

Nei servizi di ordine pubblico gli agenti investigativi debbono attenersi alle istruzioni che sono loro impartite dai funzionari preposti alla direzione del servizio.

Art. 24.

Le indennità giornaliere stabilite a favore degli agenti d'investigazione, allorchè essi prestano servizio fuori residenza, a norma dell'art. 6 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201, s'intendono ridotte a due terzi dopo tre mesi.

Quando il servizio sia prestato in località distante non meno di 5 chilometri e non più di 15 chilometri dalla sede del loro ufficio, le indennità, di cui all'art. 6 del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2201, sono ridotte a due terzi.

Agli agenti investigativi addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza presso le ferrovie di Stato, spettano, in cambio delle ordinarie indennità giornaliere, le speciali indennità stabilite dagli ordinamenti vigenti in materia.

Indennità specialisti.

Art. 25.

Agli agenti investigativi addetti a speciali servizi tecnici potrà essere concessa, con decreto Ministeriale, una straordinaria indennità mensile.

Servizio con retribuzione.

Art. 26.

Per speciali servizi, che vengano richiesti dalle autorità competenti e da enti pubblici o da privati cittadini, è dovuto, dai richiedenti, per ciascun agente e per ogni 24 ore, calcolate da una mezzanotte all'altra, un compenso pari all'indennità giornaliera e di viaggio loro spettante.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 27.

Nella prima attuazione dell'organico stabilito dal Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2201, e per il periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, gli agenti d'investigazione provenienti dagli ufficiali del R. esercito o dai graduati del corpo delle guardie di città, della R. guardia per la pubblica sicurezza, della R. guardia di finanza, degli agenti di custodia delle carceri o dei carabinieri reali; gli agenti d'investigazione provenienti dai militi di detti corpi e che abbiano prestato servizio nei corpi stessi per non meno di 8 anni; nonchè gli agenti che abbiano prestato almeno 8 anni di servizio nella Amministrazione di pubblica

sicurezza possono essere nominati vice-ispettori senza riguardo al periodo di permanenza nel grado di agente.

Art. 28.

Nella prima attuazione dell'organico stabilito e per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i sottoispettori, provenienti dagli ufficiali del R. esercito o dai graduati di uno dei corpi di cui all'articolo precedente, possono essere nominati ispettori senza riguardo al periodo di permanenza nel grado inferiore.

Art. 29.

Gli agenti d'investigazione attualmente incaricati delle funzioni di ispettore possono, su motivata proposta del prefetto, conseguire senz'altro la nomina al grado di ispettore effettivo.

Art. 30.

Gli agenti investigativi godono delle indennità di sede nella capitale concesse agli altri impiegati dello Stato.

Art. 31.

Sono estensibili agli agenti investigativi le concessioni speciali *B* e *C*, pei trasporti ferroviari e marittimi, stabilite dalle norme in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il numero 534 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2351, ed il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 472;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari corpi della Regia marina sono provvisoriamente determinati come segue:

Corpo dello stato maggiore generale.

Ufficiali di vascello.

Ammiragli 1.
Vice ammiragli 8.
Contrammiragli 14
Sotto ammiragli 10.
Capitani di vascello 58.
Capitani di fregata 110.
Capitani di corvetta 150.
Tenenti di vascello 425.
Sotto tenenti di vascello e guardiamarina 275.
Totale 1051.

Avvertenza. — Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge in data 22 aprile 1920, n. 472, resta stabilito che il numero degli ufficiali ammiragli specialisti di armi navali non può essere superiore a tre comunque ripartiti fra i gradi di vice ammiraglio, contrammiraglio e sotto ammiraglio, a seconda delle vicende dell'avanzamento. Però il numero dei vice ammiragli S. A. N non può mai essere superiore ad uno.

Quando esiste il vice ammiraglio S. A. N. il quadro organico dei vice ammiragli può essere aumentato di uno, e quello dei contrammiragli è diminuito di uno. Nulla è variato alle aliquote massime di 1/10 pel ruolo organico degli ufficiali superiori complessivamente considerati, e di 1/15 pel ruolo organico dei tenenti di vascello di cui all'art. 2 del Regio decreto n. 1513 in data 25 agosto 1919.

Ufficiali macchinisti.

Tenente generale e maggior generale 1.
Maggior generale 1.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 9.
Tenenti colonnelli 20.
Maggiori 48.
Capitani 160.
Tenenti e sottotenenti 120.
Totale 361.

Avvertenza. — Quando il grado di tenente generale non è coperto, resta scoperto anche il posto di maggior generale ad esso corrispondente: in tal caso il ruolo dei brigadieri generali e dei colonnelli può essere accresciuto di uno.

Corpo del genio navale.

Tenente generale 1.
Maggiori generali 2.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 8
Tenenti colonnelli 15.
Maggiori 25.
Capitani 55.
Tenenti 20.
Totale 128.

Corpo sanitario.

Maggior generale 1.
Brigadieri generali 2.
Colonnelli 8.
Tenenti colonnelli 25.
Maggiori 50.
Capitani 110.
Tenenti 40.
Totale 236.

Corpo di commissariato militare marittimo.

Maggior generale 1.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 8.
Tenenti colonnelli 22.
Maggiori 44.
Capitani 110.
Tenenti e sottotenenti 50.
Totale 236.

Corpo R. equipaggi.

Capitani 150.
Tenenti e sottotenenti 200.
Totale 350.

Avvertenza. — In conformità dell'art. 16 del R. decreto-legge in data 22 aprile 1920, n. 472, il ruolo organico degli ufficiali del corpo R. equipaggi è definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 509. Regio decreto 1 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale civile di Ortona a Mare viene eretto in ente morale, con un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 510. Regio decreto 1 aprile 1920, col quale sulla pro-

posta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la Camera agrumaria di Messina entra a far parte del Consorzio per il mantenimento della R. stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

N. 518. Regio decreto 29 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Bitritto (Bari) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 10.062,77 è diminuito a L. 9495,33 dal 1° novembre 1914.

N. 525. Regio decreto 8 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il preside del R. Liceo ginnasio di Carmagnola viene autorizzato ad accettare il legato Ricciardi, disposto a favore di quell'Istituto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cassino (Caserta).

SIRE!

Da parecchi mesi si è verificata nel seno del Consiglio comunale di Cassino una insanabile crisi che ha portato alle dimissioni del sindaco e della Giunta; anche tredici consiglieri, su trenta assegnati al Comune, hanno rinunziato al mandato e, pertanto, è stata necessaria la nomina di un commissario prefettizio per assicurare il funzionamento dell'amministrazione. E poichè altri quattro consiglieri sono morti, mentre fra i tredici rimasti sono compresi l'ex-sindaco e gli ex assessori, non è possibile nè ottenere la riassunzione in carica della Giunta, ormai esautorata, nè la convocazione del Consiglio per la nomina di una nuova Giunta, perchè dopo essersi astenuti dall'esercizio del loro mandato, i consiglieri si sentono privi di prestigio e di autorità ed ormai indifferenti alla vita amministrativa del Comune.

Ad ogni modo non sarebbe possibile la ricostituzione della nuova Amministrazione perchè, esclusi dai tredici consiglieri in carica il sindaco e gli assessori dimissionari, resterebbero soli sei consiglieri, insufficienti numericamente per coprire gli uffici di sindaco e di assessori, complessivamente nel numero di sette.

In tali circostanze, non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza mediante le elezioni, e ravvisandosi la opportunità di dare un più regolare assetto alla civica azienda, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cassino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Luigi De Geronimo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalgrande (Reggio Emilia).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di quattordici consiglieri del comune di Casalgrande ed alla morte di altri due, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo dare maggiori poteri al commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Edoardo Pallante è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cropalati (Cosenza).*

SIRE!

Da parecchi mesi l'Amministrazione comunale di Cropalati aveva lasciato i pubblici servizi, e particolarmente il servizio annonario, nel più completo abbandono, tanto che per provvedere all'approvvigionamento dei generi alimentari il sottoprefetto fu costretto ad inviare per due volte un commissario sul posto.

Intanto, in seguito alle dimissioni di sette consiglieri, compreso il sindaco e la Giunta, ed alla morte di altri tre, il Consiglio, ridotto a cinque componenti, non è in grado di funzionare, anche perchè la cittadinanza è stanca del disservizio annonario e del lungo malgoverno dell'Amministrazione, e non tollererebbe, come ha riferito il commissario incaricato di assicurare il funzionamento dei servizi, un'ulteriore gestione dei consiglieri in carica, malvisti ed incapaci.

In tale situazione, aggravata dal malcontento che va sempre più accentuandosi nella popolazione, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cropalati, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Luigi Spanò è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Formia (Caserta).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle recenti elezioni politiche, dove il candidato avversario all'Amministrazione in carica ha riportato una notevole prevalenza, nove consiglieri del comune di Formia, compresi il sindaco e gli assessori, hanno presentate le dimissioni.

E poichè, per morti e dimissioni precedenti, si erano già verificate in seno al Consiglio altre sette vacanze, ed un altro consigliere era ancora sotto le armi, l'Amministrazione del Comune, così ridotta a soli tre membri, non è stata più in condizioni di poter legittimamente funzionare, ed il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Occorrendo ora, fino all'epoca delle elezioni, dare all'amministratore straordinario i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale per porlo in grado di provvedere adeguatamente sulle gravi ed urgenti questioni che interessano il Comune, tra le quali importanti operazioni di prestito, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 15 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Formia, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Antonio Rovelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capizzi (Messina).*

SIRE!

In seguito ad una violenta dimostrazione causata dal malcontento contro l'Amministrazione, dodici sui quattordici consiglieri in carica del comune di Capizzi (tre sono morti ed altrettanti dimissionari da tempo) rassegnavano le dimissioni.

In tale situazione, anche per ragione di ordine pubblico, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 15 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capizzi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Modica, R. commissario pel comune di Castel di Lucio, è nominato commissario straordinario anche per l'Amministrazione provvisoria del comune di Capizzi, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Massa Superiore (Rovigo).*

SIRE!

In seguito a dimissioni e ad altre cause, essendosi il Consiglio di Massa Superiore ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, con decreto del 17 gennaio p. p. il prefetto dovette affidare provvisoriamente la gestione del Comune ad un suo commissario.

Non potendosi, però, procedere a breve scadenza alla ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altra parte, provvedere d'urgenza su talune importanti questioni per le quali il commissario prefettizio non avrebbe poteri sufficienti, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 15 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massa Superiore, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Vittorio Ferracini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 1° aprile 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bergantino (Rovigo).*

SIRE!

La rappresentanza comunale di Bergantino, composta di venti consiglieri, ne aveva già perduti sei per morte o decadenza, quando, nel luglio scorso, avendo otto consiglieri rassegnate le dimissioni in seguito alle agitazioni agrarie ed a quelle per il caro-viveri, si trovò ridotto a sei consiglieri soltanto, di cui uno sotto le armi.

Occorrendo dare al commissario prefettizio, incaricato della provvisoria gestione dell'azienda municipale poteri più ampi, allo scopo di risolvere alcuni indilazionabili problemi inerenti alla sistemazione delle finanze, alla viabilità ed ai servizi sanitari, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bergantino, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Oreste Adami è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Isola della Scala (Verona):*

SIRE!

In seguito alle proteste da parte della popolazione contro alcuni provvedimenti in materia daziaria adottati dall'Amministrazione, nove consiglieri, compresi il sindaco e gli assessori in carica, del comune di Isola della Scala, rassegnarono le dimissioni; sicchè quel Consiglio, che per molte e precedenti rinunzie aveva già perduto altri quattro componenti, venne a trovarsi ridotto a sette consiglieri sui venti assegnati dalla legge e quindi nell'impossibilità di funzionare.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente provveduto alla continuità dei servizi mediante un suo commissario, non essendo possibile addivenire a breve scadenza alla ricostituzione

della normale rappresentanza, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 23 marzo, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto legislativo 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Isola della Scala, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Guglielmo Calderara è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva (Messina).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Messina ha messo in luce non poche irregolarità e deficienze dell'Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva, le quali furono regolarmente contestate; ma le giustificazioni date con ritardo in adunanza consiliare del 1° gennaio u. s. non furono tali da escludere del tutto gli addebiti.

Oltre a ciò la situazione di quel Comune desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico, per la sfiducia e l'ostilità che verso la rappresentanza elettiva sono andate diffondendosi tra la popolazione, e che, dopo avere già in passato provocato violenti manifestazioni, potrebbe dar luogo a conseguenze ancor più gravi, che, specie nelle eccezionali condizioni del momento, appare urgente prevenire ed evitare.

Precipuamente per ragioni d'ordine pubblico si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 1° corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Maresca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 novembre 1916, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì di iscrivere nell'elenco delle strade provinciali la strada da Rodello alla provinciale Alba-Murazzano;

Ritenuto che, proceduto si alle prescritte pubblicazioni, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui trattasi collega le due provinciali Alba-Savona ed Alba-Murazzano, e costituisce la via più breve di allacciamento di molti Comuni dell'Alba Langa col rispettivo capoluogo di circondario, e con la relativa stazione ferroviaria, con notevole vantaggio per i rapporti agricoli, industriali e commerciali della Provincia.

Che, pertanto, si riscontrano in detta strada gli estremi di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*), per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 14 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Cuneo la strada comunale, lunga m. 1600 circa, che dal comune di Rodello conduce alla provinciale Alba-Murazzano.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Regi agenti diplomatici o consolari in Francia, competenti a vidimare passaporti ai termini dell'art. 19 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, sono autorizzati ad apporre sui passaporti dei cittadini francesi che per commercio o per altro giustificato motivo debbano compiere frequenti viaggi tra la Francia e l'Italia, un visto speciale con la validità di sei mesi, sempre che i passaporti stessi non vengano a scadenza prima di detto termine.

Art. 2.

Il visto di cui all'articolo precedente dovrà apporsi con la seguente formula: « Visto speciale con validità di sei mesi » e darà diritto al titolare del passaporto ad entrare nel Regno e ad uscirne liberamente, quante volte egli creda, durante detto termine, senza uopo di alcuna altra formalità.

Art. 3

L'applicazione del presente decreto è subordinata a quella di un trattamento di perfetta reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani da parte del Governo francese.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Roma, 31 marzo 1920.

Pel ministro: SFORZA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1920;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

A partire dal giorno 11 maggio 1920, la ragione normale dello sconto e l'interesse sulle anticipazioni presso gli Istituti di emissione, sono elevati dal cinque e mezzo al sei per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 maggio 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti, domanda l'attribuzione al suo patrimonio del fondo di proprietà del conte Gennaro Gaetani di Laurenzana, sito in territorio del comune di Capriati al Volturno, riportato nel catasto rustico di detto Comune all'art. 1503, sez. *D*, nn. 497-498 della superficie di tomoli 203 pari ad Ha. 46,128060;

Esaminati gli atti e documenti;

Udita la relazione del consigliere *gr. uff. Gatti*;

Ritenuto che trattasi di un terreno di natura alluvionale di medio impasto argilloso calcareo, ricco di materie organiche, profondo, fertile, con sottosuolo permeabile e facilmente dissodabile. Attualmente è incolto, destinato unicamente al pascolo.

Nella relazione allegata alla richiesta dell'Opera è descritto il piano delle trasformazioni culturali, alle quali il fondo può essere assoggettato. L'Opera si propone di riattivare i fossi di scolo e i canali d'irrigazione attualmente ostruiti, di aprire strade poderali alberandole, di utilizzare il fabbricato esistente per depositi di macchine od attrezzi e per la prima manipolazione dei prodotti, di impiantare viti ed alberi da frutta, coltivando nelle tavole interposte cereali in rotazione con leguminose da seme, foraggio e sovescio e piante ortive.

Ritenuto che il proprietario del fondo, cui la richiesta dell'Opera è stata regolarmente notificata, si oppone alla domandata attribuzione, ma in sostanza non contesta la verità delle circostanze rilevate nella relazione dell'Opera.

Egli afferma la utilità dell'attuale destinazione del terreno a pascolo, osserva che quanto alla riattivazione dei canali potrebbe ottenersi anche dall'attuale conduttore, giusta le clausole contrattuali, e chiede, subordinatamente, di provvedere egli stesso alla coltura dei fondi.

Resta dunque confermato dalle dichiarazioni dello stesso proprietario che il fondo trovasi ora incolto e che è suscettibile di coltura, come del resto può agevolmente arguirsi dalla natura stessa del terreno.

Deve pertanto riconoscersi che sussiste nella specie la condizione della attitudine del terreno ad importanti trasformazioni culturali, che è posta a base della richiesta dell'Opera e che secondo gli articoli 9 e 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, giustifica la domandata attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone l'immediata attribuzione, del fondo sopra indicato, meglio in atti specificato nei suoi confini, estensione e dati catastali, di proprietà del signor conte Gennaro Gaetani di Laurenzana.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nella segreteria di questo Collegio centrale, insieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 25 marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola — Gatti, estensore — *Brizi — Zattini*
Avv. A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 30 del mese di marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 17, dal 19 al 25 aprile 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Avellino	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	3
»	Chiari	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Reggio Calabr. (*a*)	Gerace Marina	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Udine (*a*)	Pordenone	—	1	—	1
		1	11	2	12
	Carbonchio sintomatico.				
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	2
Campobasso	Larino	1	—	1	—
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	4	—	4
Padova	Padova	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
		2	7	2	9
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	1	2	2	4
»	Asti	—	2	—	3
»	Novi Ligure	1	1	1	1
»	Tortona	1	1	1	1
Ancona (*a*)	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	5	2	16	10
Avellino	Avellino	1	—	1	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	1
»	Bari	2	—	15	—
Belluno	Belluno	1	1	1	1
Bergamo	Bergamo	7	5	10	7
»	Clusone	—	1	—	4
»	Treviglio	12	2	25	6
Bologna	Bologna	22	1	66	12
»	Imola	7	—	42	9
»	Vergato	4	—	15	—
Brescia	Breno	1	—	2	1
»	Brescia	10	1	18	4
»	Chiari	5	—	23	—
»	Verolanuova	7	1	31	1
	Segue: **Afta epizootica.**				
Cagliari (*a*)	Cagliari	65	2	1110	1544
»	Iglesias	7	—	67	118
»	Lanusei	31	8	477	773
»	Oristano	65	1	1353	1816
Caserta	Caserta	—	1	—	2
»	Nola	1	—	1	—
Como	Como	6	—	11	—
»	Lecco	4	—	11	2
»	Varese	6	1	10	4
Cremona	Crema	1	2	1	2
»	Cremona	1	3	1	3
Cuneo	Cuneo	1	—	2	—
Ferrara	Cento	—	1	—	1
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	9	1	42	15
Firenze (*a*)	Firenze	7	—	28	1
»	Pistoia	2	—	4	2
»	S. Miniato	2	1	3	1
Foggia	Foggia	2	—	18	—
Forlì	Cesena	5	3	19	7
»	Forlì	1	1	9	4
Genova (*a*)	Genova	3	—	4	2
»	Savona	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	3	—	10	—
Lecce	Gallipoli	1	—	2	—
»	Taranto	2	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	4	1
Lucca	Lucca	6	1	15	2
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova (*a*)	Mantova	14	12	21	85
Massa e Carrara	Massa	2	—	4	1
Messina	Castroreale	1	—	2	—
Milano	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	2	1	2	2
»	Milano	2	1	2	3
Modena	Mirandola	7	—	23	1
»	Modena	16	1	48	8
»	Pavullo nel Frig.	2	—	9	—
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	1	—	4	—
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	2
»	Novara	1	1	1	2
»	Vercelli	1	—	1	1
Padova	Padova	19	3	32	3
Parma	Borgo San Donnino	1	2	2	2

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Parma	Parma	2	1	2	1
Pavia	Mortara	2	1	4	3
»	Pavia	2	—	2	1
»	Voghera	4	6	5	8
Perugia	Perugia		1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	111	—
»	Piacenza	23	1	201	7
Pisa	Pisa	10	—	35	8
»	Volterra	4	1	13	1
Porto Maurizio (*a*)	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Melfi	1	—	5	—
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
»	Lugo	1	1	1	1
»	Ravenna	1	1	14	7
Reggio nell'Emilia	Guastalla	3	1	4	1
»	Reggio nell'Emilia	5	1	9	3
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo (*a*)	Adria	2	—	2	—
»	Rovigo	12	—	13	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Vallo della Lucania	1	—	2	—
Sassari (*b*)	Alghero	17	—	233	17
»	Nuoro	24	—	478	11
»	Ozieri	19	—	358	13
»	Sassari	24	—	168	—
»	Tempio Pausania	9	—	106	2
Siena	Montepulciano	4	—	8	1
»	Siena	5	—	7	—
Sondrio	Sondrio	2	—	7	—
Torino	Ivrea	3	—	4	—
»	Pinerolo	2	—	3	—
»	Torino	9	2	16	2
Trapani (*a*)	Alcamo	—	1	—	10
Treviso	Treviso	—	9	—	9
Udine (*a*)	Pordenone	2	1	7	3
»	Tolmezzo	2	1	2	1
»	Udine	8	2	21	3
Venezia (*a*)	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	12	—	17	2
Verona	Verona	8	3	13	3
Vicenza	Vicenza	—	2	—	6
		637	109	5524	4446

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	—	1	—	7
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	5
Catanzaro	Catanzaro	1	1	1	3
»	Cotrone	1	—	1	—
»	Nicastro	1	2	5	8
Como	Varese	—	2	—	3
Cosenza (*a*)	Castrovillari	1	—	17	—
Cremona	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	—	1	—	2
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	1
Foggia	Foggia	3	—	41	—
»	San Severo	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	3	—	11	1
Macerata	Macerata	1	—	1	7
Mantova (*a*)	Mantova	—	1	—	2
Massa e Carrara	Massa	1	—	3	—
Napoli (*a*)	Casoria	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
»	Rieti	1	1	1	2
»	Terni	1	—	3	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio Calabria (*a*)	Gerace Marina	2	—	7	—
»	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Montepulciano	1	1	2	1
»	Siena	1	1	1	2
Torino	Torino	—	1	—	2
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		33	20	121	52

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Lecce (*a*)	Lecce	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	1	—
		2	1	2	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Foggia	Foggia	1	—	—	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Casoria	—	1	—	2
»	Castellammare di St.	—	1	—	3
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio (*a*)	Porto Maurizio	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		7	5	7	9

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (*c*)	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	—	1	—	1
Ferrara (*c*)	Comacchio	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Lecce (*a*)	Taranto	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	2	—	7
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	15	3	21

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		4	—	4	—

Colera dei polli

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	6	2
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
		2	2	6	4

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	2

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	—	11	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	6	—
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	13	9
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	12	3
Foggia	Bovino	2	1	3	1
»	San Severo	1	1	1	1
Girgenti (*a*)	Bivona	—	1	—	2
»	Girgenti	2	—	3	—
Mantova (*a*)	Mantova	—	3	—	8
Massa e Carrara	Massa	2	1	2	1
Messina	Messina	—	1	—	3
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	4	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria (*a*)	Reggio	1	—	5	1
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Verona (*a*)	Verona	2	—	2	—
		34	8	98	29

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	2	—
»	Imola	1	—	2	—
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	1	1	2	1
»	Cremona	2	2	3	2
Mantova (*a*)	Mantova	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio	—	1	—	1
		15	6	19	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	10	12	14
Carbonchio sintomatico	5	9	11
Afta epizootica	55	746	10[illegible]70
Malattie infettive dei suini	26	53	173
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	9	12	16
Rabbia	15	18	24
Rogna	18	44	127
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	4	4
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	8	21	26
Colera dei polli	3	4	10
Tubercolosi bovina	1	1	2

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Per 18 Comuni è stato dichiarato infetto tutto il territorio comunale.
(c) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 marzo al 4 aprile 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Trident.	Bolzano	8	—	13	2
»	Borgo	5	1	8	2
»	Bressanone	7	—	10	1
»	Brunico	6	—	6	—
»	Cavalese	1	—	9	—
»	Cles	7	—	50	1
»	Merano	1	1	2	1
»	Mezolombardo	7	—	7	2
»	Riva	3	2	6	4
»	Rovereto	5	—	116	1
»	Slandro	1	1	1	2
»	Tione	12	—	56	1
»	Trento (città)	1	—	2	—
»	Trento	6	—	20	—
		70	5	3[illegible]9	17
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Borgo	—	1	—	1
		1	1	1	1
Rabbia.					
Venezia Trid.	Tione	1	—	1	—
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	5	—
»	Knin	1	—	4	—
»	Zara	3	—	73	—
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	2	—
»	Bolzano	4	—	5	—
»	Borgo	17	—	75	—
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cles	3	—	13	—
»	Merano	6	—	9	—
»	Mezolombardo	2	—	4	—
»	Riva	6	—	18	—
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	31	—	112	—
		81	—	315	1
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	106	—
»	Knin	3	—	13	—
»	Sebenico	2	—	40	6
»	Zara	3	—	24	—
		11	—	183	6
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	2
Venezia Tridenrina	Borgo	1	—	1	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezzolombardo	1	—	1	—
»	Tione	1	3	1	6
»	Trento	1	—	1	—
		6	3	6	8
Colera dei polli.					
Venezia Trident.	Tione	1	—	15	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	14	75	356
Rogna	14	81	316
Vaiuolo ovino	4	11	189
Carbonchio ematico	2	2	2
Malattie infettive dei suini	6	9	14
Rabbia	1	1	1
Colera dei polli	1	1	22

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 19 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di ottobre 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18021	71418	**Arzibascev Leone (Volcov Giovanni)**	«Elena». Dramma in 4 atti. Versione italiana di Giovanni Volcov dal russo per le scene italiane.	Volcov Giovanni	Inedito. — **Mai rappresentato in italiano.**
18023	71453	**Senes Francesco**	«Giordano Bruno» - l'eroe del libero pensiero. - Tragedia in quattro atti	Senes Francesco	(Soc. Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., Roma); tipografia S. Lapi, in Città di Castello, 5 luglio 1919. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
18018	71415	**Galleani Anita M.**	«Inno della Pace» - per canto e pianoforte su versi della stessa Galleani. - (Omaggio al Presidente Woodrow Wilson). — (N. di cat. 909)	Galleani Anita M.	Stamperia mus. Bodro Carlo Francesco, edit. Genova, 6 marzo 1919. — Mai eseguito in pubblico.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18027	71457	**Albertini Film, in Roma**	«I quattro moschettieri». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1135 Presentati, pel visto, 1162 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica Italiana (Soc. an. procur. Gius. Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18026	71456	**Cines, in Roma**	«Cosmopolis». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2440. — Presentati, pel visto, 1458 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione (dal romanzo omonimo di Paul Bourget)	La stessa	Id. — Id.
18029	71459	**Colosseum Film, in Roma**	«Notte di tentazione». Op. cinematografica ut supra m. 1806. — Presentati, pel visto, 133 ut supra	Crespi Giuseppe	Id. — Id.
18030	71460	**La stessa**	«Maman Poupée». Op. ut supra m. 1845. — Depositati 131 campioni di film col sunto edito dell'azione	Lo stesso	(Casa editrice «Cinemundus» Roma). tip. Luzzatti, Roma, 14 marzo 1919. Proiettata la 1ª volta al cinema *Quattro Fontane* e cinema *Regina*, in Roma, il 14 marzo 1919.
18031	71461	**La stessa**	«Madonna di neve». Op. ut supra m. 1802. — Depositati 150 ut supra	Lo stesso	(La stessa); La stessa, 9 maggio 1919. Proiettata la 1ª volta al cinema *Quattro Fontane*, in Roma, il 9 maggio 1919
18032	71462	**La stessa - Gallone e Settimelli**	«La casa della felicità». Op. ut supra metri 1640. — Depositati 125 campioni di films col sunto edito dell'azione di Gallone e Settimelli	Lo stesso	(La stessa); La stessa, 30 maggio 1919. Proiettata la 1ª volta al cinema *Regina*, in Roma il 30 maggio 1919.
18022	71452	**D'Ambra Film**	«Il bacio di Cirano». Op. ut supra m. 1800. — Presentati, pel visto, 860 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica Italiana (Soc. an. rappres. da Gius. Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione del registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18028	71458	Italia Film, in Roma	« La disfatta delle Erinni ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 530. — Presentati, pel visto, 1230 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica italiana (Soc. an. rapp. da Gius. Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18025	71455	Gloria Film, in Roma	« I saltimbanchi ». Op. ut supra m. 1237. — Presentati, pel visto, 940 ut supra	La stessa	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
18020	71417	Matteucci Ugo	« Perdonare è forse obliare? » — Mimodramma in 4 atti	Matteucci Ugo	Inedito. — Mai rappresentato.
18024	71454	Montalbano Giovanni	« Non uccidere ». Mimodramma in quattro parti	Montalbano Giovanni	Id. — Id.
18017	71412	Nicotra Salvatore	« Umanità ». Mimodramma in quattro parti	Nicotra Salvatore	Id. — Id.
18019	71416	Paladino Nunzio	« Adele mia ». Mimodramma in tre parti	Paladino Nunzio	Id. — Id.

Roma, ottobre 1919. *Il Direttore*: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	617105	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Candole in Ponte di Piave (Treviso) . . . . . L.	56 —
Cons. 5 % (1917)	28369	Comitato di assistenza civile di Tolmezzo (Udine) . . . . »	1550 —
3.50 %	668632	Bortolas Domenico fu Vittore, domiciliato a Soranzen (Belluno) - Vincolata . . . . »	21 —
3.50 % (1902)	10165	Mansioneria della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	94 50
3,50 %	225278	Cappellania della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	73 50
3 %	25618	Mensa parrocchiale povera di San Nicolò di Fontigo (Treviso) . »	93 —
3,50 %	190562	Prebenda parrocchiale di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	21 —
»	453543	Beneficio parrocchiale in Fontigo in comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	35 —
»	547659	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	45 50

Roma, 1° maggio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (EL n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data della ricevuta: 30 ottobre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Sub-economo Benefici vacanti di Montegiorgio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Udine — Intestazione della ricevuta: Fanny Luzzatto fu Graziadio, quale erede della madre Luzzatto Adele fu Mario — Titoli del debito pubblico: obbligazioni — Ammontare della rendita: Prestito nazionale 5 0[0 — Capitale L. 10.400 — Decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

La signora Di Pietra Maria fu Federico, vedova di Ingria Vittorio Emanuele, domiciliata in Palermo, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Tosco Vincenzo addetto al tribunale di Palermo, in data 22 agosto 1919, l'avv. Gonzales Emilio Calcedonio, domiciliato in Palermo, a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati di usufrutto relativi alle rendite del consolidato 3,50 0[0, n. 033095 di L. 101,50, n. 033096 di L. 101,50 (emissione 1902) e n. 649282 di L. 367,50, n. 649283 di L. 367,50 (emissione 1906), intestati ad essa istante Di Pietra Maria fu Federico ved. Ingria, dal mentovato avv. Gonzales indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si certifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di usufrutto saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, come sopra presentata dalla signora Di Pietra Maria fu Federico.

Roma, 8 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Barbieri cav. Cleto, maggiore. L'aspettativa per infermità temporanee statagli concessa con decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919 deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Paolocci cav. Luigi, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 gennaio 1920.

Zatti cav. Vittorio, maggiore in aspettativa. L'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee proveniente da cause di servizio.

Zatti cav. Vittorio, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 7 gennaio 1920.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Romano Odino, capitano in aspettativa per infermità, richiamato in servizio dal 18 gennaio 1920 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920.

Pasetti Ugo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 gennaio 1920.

De Luca Ugo, capitano, l'aspettativa per infermità, statagli concessa, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° marzo 1920:

Della Valle Carlo — Bonessa Enrico — Piccotti Ernesto — Schiavo Achille — Lagalla Teodoro — Itzinger Giorgio — Pirano Enzo — De Benedetti Ugo — De Marco Gesualdo — Colombo Giuseppe — Biagi Dario — Moroni Giulio — Galassi Ugo — Pipino Enrico.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° marzo 1920:

Marcheciano Principio — Augello Francesco.

Cotta Ramusino Ettore, tenente, promosso capitano.

Glucker Francesco, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 gennaio 1920.

Janiri Carmine, tenente, in aspettativa, richiamato in servizio dal 28 settembre 1919.

Di Grottolo Fedele, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906) . .	79.64	—
3,50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.46	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,90 — Londra 82 09 — Svizzera 380,00 — Spagna 356 — New York 21,34 — Oro 325 47.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.